



Segreteria Generale,
Contratti,
Assistenza Organi

Città di Avezzano

(Provincia dell'Aquila)

Dirigente Settore Impianti sportivi

Arch. Sergio Pepe

E p.c Sig. Commissario Straordinario

Sigg.ri Dirigenti

Dipendenti titolari di P.O

OGGETTO: DIRETTIVA INERENTE LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI.

Con la presente, in attuazione del PTPCT 2019/2021, questa Segreteria Generale, rimette all'esito della mappatura dei processi attinenti all'area di rischio generale "Contratti", la seguente direttiva.

Preliminarmente occorre ricordare che:

- Le concessioni di beni appartenenti agli enti pubblici hanno la finalità di valorizzare le risorse pubbliche a fini di interesse generale, consentendo ai privati, verso un corrispettivo o un canone, di gestirle economicamente per ritrarne un'utilità o un proficuo utilizzo, strumentale ad assolvere una funzione che rientra nella disponibilità della Pubblica Amministrazione.
- Gli "impianti sportivi", rientrano nella previsione dell'ultimo capoverso dell'art. 826 c.c., ossia in quella relativa ai beni di proprietà dei comuni destinati ad un pubblico servizio e perciò assoggettati al regime dei beni patrimoniali indisponibili i quali, ex art. 828 c.c. non possono essere sottratti alla loro destinazione. Su tali beni insiste, dunque, un vincolo funzionale, coerente con la loro vocazione naturale ad essere impiegati in favore della collettività, per attività di interesse generale e non vi è dubbio che la conduzione degli impianti sportivi sottenda a tale tipologia di attività (Consiglio di Stato n. 2385/2013).
- La gestione di tali impianti può essere effettuata dall'amministrazione competente oltre che in forma diretta anche in forma indiretta, mediante affidamento a terzi, individuati in esito ad una procedura selettiva.
- La gestione di impianti sportivi con rilevanza economica, è qualificabile quale "concessione di servizi" ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. vv) del Codice, e deve essere affidata nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 164 e seguenti del Codice stesso, con applicazione delle parti I e II del Codice stesso (per quanto compatibili).
- La gestione degli impianti sportivi privi di rilevanza economica è, invece, sottratta alla disciplina delle concessioni di servizi (art. 164, comma 3), e deve essere ricondotta nella categoria degli "appalti di servizi", da aggiudicare secondo le specifiche previsioni dettate dal Codice per gli appalti di servizi sociali di cui al Titolo VI, sez. IV.

Atteso quanto sopra, come ribadito da una recente sentenza del Consiglio di Stato (sez. V, del 22 agosto 2019 n. 5780), si rammenta che in capo alla P.A vi è l'obbligo di perfezionare il rapporto obbligatorio con la stipula di un formale contratto scritto.

Quanto sopra è previsto non solo da norme della contrattualistica pubblica, ma anche dai principi civilistici che disciplinano il contratto in generale.

COMUNE DI AVEZZANO
Protocollo N.0076528/2019 del 02/12/2019



Segreteria Generale,
Contratti,
Assistenza Organi

Città di Avezzano

(Provincia dell'Aquila)

Una diversa disciplina impedirebbe la ricerca della comune intenzione delle parti e l'identificazione degli elementi essenziali del contratto, la valutazione del comportamento complessivo delle parti, anche successivo alla stipulazione, in quanto la formazione del consenso non può spiegare rilevanza ove non sia stata incorporata nel documento scritto.

Il requisito della forma scritta è richiesto non soltanto per la conclusione del contratto, ma anche per le eventuali modificazioni successive, le quali devono rivestire, a pena di nullità, la medesima forma del contratto originario, non potendo essere introdotte in via di mero fatto mediante l'adozione di contenuti e pratiche difformi da quelle precedentemente convenute, ancorché protrattisi nel tempo e rispondenti ad un accordo tacitamente intervenuto tra le parti in epoca successiva o – comunque – mediante comportamenti concludenti, venendo altrimenti eluso il suddetto vincolo di forma.

Da ciò deriva per tutti i contratti pubblici, ivi comprese le concessioni di gestione di impianti sportivi e gli appalti di servizi, la nullità dei rinnovi taciti.

Da ultimo, si ricorda che i contratti, anche stipulati nella forma della scrittura privata, devono essere registrati.

Atteso quanto sopra, si dispone che il Dirigente, previa verifica degli affidamenti il cui termine risulti scaduto, ai sensi della L. 241/1990, avvii i procedimenti di rilascio degli impianti, avendo cura di intraprendere immediatamente le procedure per il riaffidamento.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr.ssa Manuela De Alfieri